



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 272

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Resp. Proced.: Dott.ssa L. Castigliero

OGGETTO: Adempimenti degli
Ordini ex art. 1 D.L. n. 172/2021.

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti delle Federazioni Nazionali delle Professioni Sanitarie del 30/11/2021 e del 01/12/2021 in merito agli adempimenti posti in essere dai rispettivi Ordini territoriali ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, così come sostituito dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, si comunica che il Ministero ha dato riscontro con la nota del 28/12/2021, che si allega.

In sintesi, si evidenziano le seguenti precisazioni:

- gli Ordini devono procedere ad un accertamento generale e automatizzato rispetto alla situazione vaccinale di tutti i propri iscritti, compresi quelli già destinatari di provvedimento di sospensione;
- la lettera di diffida da inviare al sanitario dovrà contenere la richiesta di fornire i riferimenti del proprio datore di lavoro;
- la comunicazione relativa alla sospensione dall'esercizio professionale conseguente all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale **non dovrà essere inviata alle Autorità di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 221/50;**
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, gli Ordini devono richiedere ai sanitari non in regola con l'obbligo vaccinale la documentazione comprovante la eseguita vaccinazione o la prenotazione della stessa;
- ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 4, la sospensione ha effetto fino al completamento del ciclo vaccinale primario o, per coloro che abbiano già completato il ciclo primario da più di cinque mesi, fino alla somministrazione della dose di richiamo, ciò significa che il sanitario già sospeso deve avere concluso almeno il ciclo vaccinale primario;
- gli Ordini possono effettuare la verifica automatizzata della certificazione concernente il rispetto dell'obbligo vaccinale, attraverso i files CSV inviati dalla Federazione,



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

anche nei confronti dei sanitari sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 4, comma 6;

- l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce un requisito anche per l'iscrizione all'Albo, pertanto, gli Ordini devono acquisire i certificati vaccinali dagli iscrivendi, avendo cura di adottare adeguate misure per la custodia e la sicurezza dei dati relativi alla loro salute, inoltre, successivamente all'iscrizione, gli Ordini devono procedere alle opportune verifiche tramite la piattaforma nazionale DGC. Nelle more della somministrazione della dose di richiamo, laddove non sia ancora decorso il termine minimo per l'effettuazione della stessa, l'Ordine potrà procedere all'iscrizione all'Albo, salvo verifica successiva della avvenuta somministrazione della dose di richiamo;
- con riguardo ai sanitari che esercitano all'estero, gli Ordini devono richiedere loro la documentazione di avvenuta vaccinazione rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie straniere e verificare, nel caso di vaccini non autorizzati dall'EMA, il rispetto dei presupposti indicati dal Ministero (v. circ. DGPREV 50269 del 4 novembre 2021).

Come può osservarsi, le indicazioni fornite sono pressoché aderenti a quanto espresso dalla Federazione, ad eccezione dell'invio della comunicazione alle Autorità ex articolo 49 D.P.R. n. 221/50 che, a parere del Ministero, non va disposta in considerazione della natura non disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale di cui trattasi.

Si ribadisce l'importanza, infine, di procedere tempestivamente all'annotazione delle sospensioni sulla propria anagrafica e di compilare correttamente i campi seguendo le specifiche tecniche di cui alla Comunicazione FNOMCeO n. 257/20021, nonché di inviare i flussi in Federazione con cadenza settimanale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI
FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT

All.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5- Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/5/

Ministero della Salute

DGPROF

0068503-P-28/12/2021



482708224

Alla Federazione Nazionale Ordini dei Medici-
Chirurghi e Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it
segreteria@fnomceo.it
presidenza@fnomceo.it

Alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it
posta@fofi.it

Alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
info@fnovi.it
info@pec.fnovi.it

Al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
info@psy.it
segreteria@pec.psypc.it

Alla Federazione Nazionale Ordini professioni
Ostetriche
presidenza@pec.fnopo.it
presidenza@fnopo.it
segreteria@fnopo.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione.
federazione@tsrm.org
federazione@pec.tsrm.org

Alla Federazione Nazionale Ordini Professioni
infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
federazione@fnopi.it

All'Ordine Nazione dei Biologi
protocollo@peconb.it
segreteria@onb.it

Alla Federazione Nazionale Ordini Chimici e Fisici
segreteria@chimicifisici.it
segreteria@pec.chimici.it

OGGETTO: Adempimenti degli Ordini ex articolo 1 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172.
Riscontro richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento alle note prot. n. 1495/2021 del 30 novembre u.s. e prot. n. 1501/2021 del 1° dicembre u.s, con le quali codeste Federazioni nazionali hanno chiesto alla scrivente chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riguardo agli adempimenti che dovranno essere posti in essere, in attuazione della citata normativa, dagli Ordini territoriali di appartenenza.

In merito alle singole problematiche sollevate nelle predette note, la scrivente Direzione ha effettuato appositi approfondimenti che sono stati sottoposti alle valutazioni dell'Ufficio legislativo al fine di acquisire il parere, che è stato formulato con nota prot. LEG n. 7964 del 21/12/2021.

Per quanto concerne i quesiti formulati con la citata nota del 30 novembre u.s., si rappresenta quanto segue.

In relazione al **quesito n.1**, si fa presente che il richiamato articolo 4, al comma 3, recita *“Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre”*.

Pertanto, così come prospettato nel parere dell'Ufficio legislativo anzidetto *“è necessario che gli Ordini procedano ad un accertamento generale e automatizzato in ordine alla situazione vaccinale dei singoli iscritti, così come comprovata dal possesso della specifica certificazione verde. Tale accertamento, quindi, concerne tutti gli iscritti ivi inclusi coloro che siano già destinatari di un provvedimento di sospensione ai sensi della norma previgente”*.

Relativamente al **quesito n. 2**, su parere conforme dell'Ufficio legislativo, la scrivente Direzione ritiene di poter condividere la proposta di codeste Federazioni di chiedere direttamente all'interessato di fornire i riferimenti del proprio datore di lavoro in occasione dell'invito a produrre la documentazione comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa”* nei termini previsti dal comma 3 del nuovo articolo 4.

Per quanto concerne il **quesito n. 3**, tenuto conto che gli atti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottati dagli Ordini territoriali, da cui discende l'immediata sospensione dall'esercizio professionale, non hanno natura disciplinare, questa Direzione, nel concordare con l'interpretazione proposta da codeste Federazioni, è dell'avviso che le relative comunicazioni non dovranno essere inviate anche agli enti di cui all'articolo 49 del DPR 221 del 1950.


Relativamente al **quesito n. 4** l'Ufficio legislativo ha chiarito che *“l'adempimento di cui al comma 3 si riferisce alla richiesta da parte dell'Ordine di esibizione della documentazione comprovante la eseguita vaccinazione o la prenotazione della stessa (a seconda dei casi, prima dose, seconda dose, dose di richiamo) nei confronti di coloro che, all'atto di accertamento mediante la Piattaforma nazionale DGC, non siano risultati in regola con la normativa vigente. Ove l'interessato non produca la documentazione richiesta, ivi inclusa l'eventuale prenotazione della vaccinazione, nei termini e con le modalità previste, verrà adottato il provvedimento di sospensione. Tale sospensione, ai sensi del comma 5, produrrà effetto fino a che non risulti completato il ciclo vaccinale primario o, per coloro che abbiano già completato il ciclo primario da più di cinque mesi, fino alla somministrazione della dose di richiamo. Non si ravvisa, quindi, una incongruenza tra il comma 3 e il comma 5. Quest'ultimo prevede una condizione più pregnante per la cessazione dell'efficacia della sospensione, rispetto a quella richiesta per evitare che la stessa sospensione sia comminata. In altri termini, nella prima fase del “contraddittorio”, il legislatore offre all'interessato la possibilità di mettersi in regola con l'obbligo vaccinale, consentendogli di evitare la sospensione anche solo presentando la richiesta di prenotazione. Viceversa, nell'eventualità in cui il professionista abbia deciso di non fruire di tale possibilità oppure non si sia sottoposto effettivamente alla vaccinazione prenotata nel successivo termine di venti giorni e sia incorso per questo nella sospensione, per poter riprendere l'esercizio della professione non potrà più limitarsi ad esibire la prenotazione. In particolare, ai fini che qui rilevano: - il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario dovrà completare quest'ultimo; - il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, dovrà dimostrare l'avvenuta somministrazione di tale dose.”*

Per quanto riguarda il **quesito n. 5**, tenuto conto anche del parere reso dall'Ufficio legislativo ha rappresentato che si concorda con codeste Federazioni circa la necessità di un riscontro della certificazione, tramite la Piattaforma nazionale DGC. A tal riguardo, si rappresenta che, dalle informazioni acquisite dall'Ufficio legislativo dalla competente Direzione generale della digitalizzazione e dei sistemi informativi, risulta che le funzionalità di verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale sono operative; tali funzionalità consentono di verificare l'avvenuta vaccinazione anche da parte dei soggetti sospesi dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Relativamente al **quesito n. 6**, considerato che in base a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4 la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, si ritiene, sulla base anche del parere espresso dall'Ufficio legislativo che l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce un requisito anche per l'iscrizione all'albo da parte del professionista. Da parte degli Ordini il riscontro dovrà avvenire mediante acquisizione dei certificati vaccinali dagli iscrivendi, avendo cura di adottare adeguate misure per la custodia e la sicurezza dei dati relativi alla salute in essi contenuti. Successivamente all'iscrizione, gli Ordini, in sede di verifica, procederanno all'interrogazione della Piattaforma nazionale DGC". Inoltre, con riferimento all'ulteriore questione posta da codeste Federazioni *"di chiarire se per i neo-iscritti l'adempimento vaccinale possa ritenersi assolto anche con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora elasso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose"*, si è dell'avviso, su conforme parere dell'Ufficio legislativo, che nelle more della somministrazione della dose di richiamo, laddove non sia ancora decorso il termine minimo per l'effettuazione della stessa, potrà certamente avvenire l'iscrizione all'albo, fermo restando l'onere dell'Ordine di verificare successivamente l'intervenuta somministrazione della dose di richiamo. Al riguardo, si precisa che le funzionalità della piattaforma nazionale DGC segnaleranno in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, l'eventuale variazione dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione.

Per quanto concerne la richiamata nota del 1° dicembre u.s., relativamente al quesito n.1, ad avviso dell'Ufficio legislativo *"il vuoto normativo lamentato dalle Federazioni è superato dalla intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 299 del 17 dicembre 2021, del DPCM che ha introdotto nel DPCM 17 giugno 2021 il Capo III-bis, dedicato ai controlli sull'adempimento dell'obbligo vaccinale"*.

Per quanto riguarda il quesito n. 2, secondo quanto rappresentato dall'Ufficio legislativo "....., laddove dalla verifica mediante la piattaforma nazionale DGC dovesse risultare l'inadempimento dell'obbligo, l'Ordine, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dovrà richiedere ai professionisti che esercitano all'estero la documentazione eventualmente attestante l'avvenuta vaccinazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie straniere e verificare che siano rispettati i presupposti indicati dal Ministero della salute con riguardo all'eventuale somministrazione dei vaccini non autorizzati dall'EMA (cfr. in particolare la circolare DGPREV 50269 del 4 novembre u.s.)".

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Rossana Ugenti)


Referente:
Dott.ssa Carla Cilfone
Tel. 06.59943884
email: c.cilfone@sanita.it 